

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 27

Riunione del 3 febbraio 2010

28.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
ASD Pro Mortara nella persona del presidente P.T.;
sig. ra Adriana Bianco n.q. presidente p.t. ASD Pro Mortara, in proprio.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Massimo Baldi - Componente - estensore;

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

- a) il la sig.ra Adriana Bianco, n.q. presidente p.t. ASD Pro Mortara, per avere, in violazione degli artt. 2,17,19,21,24 e 28 R.A.T. e della normativa disciplinata nella guida pratica vigente in materia di tesseramento on line, proceduto al tesseramento on line, degli atleti Maela Beccaria, Giada Delli, Serena Varese, Aldo Bellani e Claudio Garavaglia, mediante l'utilizzo del modulo di primo tesseramento senza che tali atleti avessero sottoscritto il citato modulo;
- b) ASD Pro Mortara nella persona del presidente p.t., ai sensi degli art. 55 n.3 lett.a) Reg. Giur. E 2 R.A:T. Per i fatti contestati al proprio Presidente.

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva:

- a) che in data 5 ottobre 2009 la società in epigrafe aveva informato l'Ufficio Tesseramento Fipav di aver erroneamente proceduto al tesseramento on line, degli atleti di cui al capo di incolpazione, senza essere in possesso dei moduli federali sottoscritti dalle atleta;
- b) che l'Ufficio Tesseramento Fipav aveva immediatamente annullato il tesseramento medesimo rimettendo gli atti alla procura federale;
- c) che il sodalizio non aveva fatto pervenire alla Procura Federale alcuna memoria difensiva.

./.

All'udienza del 3 febbraio 2010 era presente il sostituto Procuratore federale Avv. Spighetti, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 4 per il presidente ed € 400,00 di multa per il sodalizio.

Il presidente faceva pervenire breve memoria con la quale si assumeva ogni responsabilità per l'accaduto esonerando il sodalizio da qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Segnatamente, è stato lo stesso Presidente in qualità di legale rappresentante della società, ad aver denunciato i fatti oggetto dell'indagine della Procura Federale.

Alcun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal Presidente del sodalizio, documentalmente provata- consistita nell'aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle sottoscrizioni sul modulo di tesseramento da parte degli atleti - va qualificata come confessione stragiudiziale.

Sotto il profilo regolamentare, la suddetta condotta si appalesa in contrasto con le norme di cui all'art. 17 Statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) nonché degli artt. 2 e 17 R.A.T.

Da ultimo, per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, il comportamento tenuto dal presidente del sodalizio- il quale ha denunciato il fatto tempestivamente- nonché l'assenza di dolo o malizia da parte dello stesso, bensì la mera colpa - consistita nell'aver con leggerezza proceduto al tesseramento senza essersi sincerata di essere in possesso dei moduli di tesseramento sottoscritti dagli atleti- conducono la CGN a mitigare la sanzione richiesta dalla Procura ed a irrogare la sanzione della sospensione di mesi 1 al Presidente del sodalizio e la multa di € 100,00 al sodalizio, il quale risponde ai sensi dell'art. 55 n. 3 Reg. Giur. a titolo di responsabilità oggettiva.

./.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale
dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in
narrativa evidenziati e, per l'effetto, infligge alla sig.ra Adriana
Bianco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi
1 e alla Asd Pro Mortara nella persona del presidente P.T. la sanzione
pecuniaria di € 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 15 febbraio 2010